



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

SANTOBONO - PAUSILIPON

Via Teresa Ravaschieri n. 8
(già Via della Croce Rossa n.8)
80122Napoli
C.F./P.I. 06854100630

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

UNITÀ OPERATIVA:U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO:AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA N. 3580730 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A., DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UN VIDEO EEG TOP DI GAMMA, CON RELATIVA FORNITURA BIENNALE DEL MATERIALE DI CONSUMO, PER LE ESIGENZE DELLA UOC NEUROLOGIA DEL P.O. SANTOBONO – DITTA MICROMED SPA – SPESA TOTALE € 33.152,01 + IVA – SMART CIG: Z5F3B8869D – DELIBERA n. 713 del 06-10-2023 – Risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale

Il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi propone quanto di seguito riportato, attestando la regolarità della relativa istruttoria.

Premesso:

- Che, con nota prot. n. **10904 del 19.04.2023**, perveniva la richiesta e il relativo Capitolato Tecnico, con la quale il Direttore della UOC di Neurologia richiedeva la fornitura con posa in opera di un Video EEG Top di Gamma, con relativa fornitura biennale del materiale di consumo, per l'esecuzione di Elettroencefalogrammi (EEG);
- Che, in data **23.05.2023** è stata inoltrata una Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della P.A. aperta a tutti i fornitori abilitati, riportante il numero **3580730**, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Che, entro il termine stabilito, sono pervenute le offerte delle società **MICROMED Spa** e **EB NEURO Spa** e con notaprot. n.**20113 del 29.09.2023**, il Responsabile della UOSID Bioingegneria ha trasmesso il parere tecnico, con il quale è stata giudicata conforme, l'offerta presentata della società Micromed Spa;
- Che, con **Delibera del Direttore Generale n. 713 del 06.10.2023** è stato adottato il provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara aperta mediante RDO n. 3580730, relativamente alla fornitura con posa in opera di un video EEG Top di gamma, con relativa fornitura biennale del materiale di consumo, per le esigenze della UOC Neurologia del P.O. Santobono alla società Micromed Spa;

Preso atto:

- Che, con nota acquisita al prot. n. **6045 del 13.03.2024**, l'UOSID Bioingegneria comunicava che in sede di collaudo dell'apparecchiatura VIDEO-EEG, fornita dalla Micromed Spa, è emerso la non conformità della piattaforma software per la mancanza del requisito di "*architettura Web-Based*";

Dato atto:

- Che, come riportato nel Capitolato Tecnico della gara, l'apparecchiatura richiesta deve avere, tra le altre, le seguenti caratteristiche:
 - "*fattibilità della consultazione remota, anche in tempo reale, degli esami da qualsiasi postazione sotto dominio aziendale; e quindi necessario avere sistemi che esponano servizi Web-Based, i cui accessi avvengano mediante integrazione LDAP con il dominio aziendale della AORN*";
- Che, la Società Micromed S.p.A. a mezzo della scheda tecnica dell'offerta, dichiarava, tra le altre, le seguenti caratteristiche dell'apparecchiatura:
 - "*la consultazione remota degli esami è possibile anche in tempo reale, da qualsiasi postazione sotto il dominio aziendale; attraverso servizi Web-Based, i cui accessi avvengano mediante integrazione LDAP con cui il dominio aziendale della AORN*";

- Che, la società Micromed Spa, forniva e installava presso la richiedente AORN, l'apparecchiatura Video EEG Top di gamma, caratterizzata da un architettura software di tipo "**Client- Server**" e non "**Web-Based**";
- Che, con P.E.C. prot. n. **6206 del 15.03.2024**, l'AORN comunicava alla società Micromed Spa la non conformità della piattaforma software dell'apparecchiatura fornita (Video EEG) e contestualmente la diffidava ad adempiere, nel termine di 10 giorni, alla consegna della fornitura oggetto di gara corretta;
- Che, con nota acquisita conprot. n.**6323 del 18.03.2024**, la Micromed Spasi rendeva disponibile a fornire le implementazioni atte ad adeguare l'apparecchiatura, già fornita, all'utilizzo di una piattaforma software di tipo *Web-Based*;
- Che, con successiva nota prot. n. **7781 del 08.04.2024**, l'UOSID Bioingegneria ha comunicato che in data 28.03.2024 la società Micromed Spa ha proceduto al completamento della installazione della piattaforma di refertazione, a seguito del rilievo di non conformità di cui alla nota prot. n. 6045 del 13.03.2024, che ciò nonostante l'architettura informatica su cui si fonda la piattaforma installata risulta basata sul principio del "*client - server*" senza l'esposizione di servizi "*web-based*" e che pertanto non coincide con quanto richiesto nel Capitolato Tecnico, né con quanto dichiarato nella procedura di gara dalla Micromed Spa;
- Che, il DEC a mezzo e-mail del **11.04.2024**, confermava quanto rilevato dall'UOSID Bioingegneria con nota prot. n. **7781 del 08.04.2024**;

Visti:

- L'art. 1453 del Codice Civile rubricato "*Risolubilità del contratto per inadempimento*" il quale al comma 1 dispone che "*nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno*";
- *Le Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti di MEPA*;
- L'art. 4 delle Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti di MEPA, rubricato "*Obbligazioni generali dell'Operatore Economico contraente*" il quale al comma 3 dispone che "*I Prodotti e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nel Catalogo dell'Operatore Economico, nonché a quanto stabilito nel relativo Capitolato Tecnico....*";
- L'art. 5 delle Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti di MEPA, rubricato "*Obbligazioni specifiche dell'Operatore Economico contraente*" il quale al comma 1 lett a) dispone che "*1 L'Operatore Economico, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, a: a) consegnare alla Stazione Appaltante il Prodotto oggetto di acquisto/noleggìo, del tipo e con le caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico nonché nei tempi, nelle modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal Contratto....*";
- L'art. 14 delle Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti di MEPA, rubricato "*Clausola risolutiva espressa*" il quale al comma 1 lett. e) dispone che "*1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore Economico per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:e) difformità delle caratteristiche dei Prodotti forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto*";
- L'art. 12 delle Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti di MEPA, rubricato "*Penali*" il quale al comma 1 dispone che "*Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna ed eventuale installazione dei Prodotti ovvero rispetto al termine per la eventuale disinstallazione dei Prodotti oggetto di*

noleggio o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità ai sensi dei precedenti artt. 5 e 6, l'Operatore Economico è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno....”;

Accertato :

- Il mancato adempimento degli obblighi contrattuali in cui è incorsa la società Micromed Spa relativamente al corretto completamento della fornitura oggetto di gara, come sopra riportato;

Ritenuto, pertanto, di proporre:

- Di prendere atto del parere di non conformità della piattaforma software su cui si basa l'apparecchiatura Video EEG fornita dalla società Micromed Spa, aggiudicata con Delibera del Direttore Generale n. 713 del 06.10.2023, di cui al prot. n. **6045 del 13.03.2024** dell'UOSID Bioingegneria, nonché al prot. n. **7781 del 08.04.2024** dell'UOSID Bioingegneria;
- Di disporre la risoluzione del contratto digitale MEPA n. **4600184991**, relativo alla fornitura con posa in opera di n. 1 Video EEG top di gamma, nonché del contratto digitale MEPA n. **4600185788**, relativo alla fornitura biennale di materiale di consumo, stipulati con l'operatore economico Micromed Spa per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali;
- Di disporre l'applicazione della penale nei confronti dell'operatore economico Micromed Spa, ex art. 12 delle Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti di MEPA – “Per ogni giorno solare di ritardo....l'Operatore Economico è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo” e pertanto, essendo trascorsi 13 giorni dalla data della diffida ad adempiere, di cui al prot. n. **6206 del 15.03.2024**, alla data dell'effettivo completamento dell'installazione della piattaforma di refertazione avvenuta in data 28.03.2024, la penale da applicare è pari ad euro 430,97 (quattrocentotrenta/97);
- Di dare mandato all'UOC Gestione economica e finanziaria alla predisposizione di tutti gli atti di competenza per la riscossione e incameramento della penale.

Il R.U.P.

Coll. amm. prof.le
Pasquale Sommella
(f.to digitalmente)

Il Direttore U.O.C.

Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Erica Ferri
(f.to digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Daniela Mignone
(f.to digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Maria Vittoria Montemurro
(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. n. 4 del 22/01/2024

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispose l'istruttoria, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in calce.

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

1. **Di prendere atto** del parere di non conformità della piattaforma software su cui si basa l'apparecchiatura Video EEG della Società Micromed Spa, aggiudicata con Delibera del Direttore Generale n. 713 del 06.10.2023, di cui al prot. n. **6045 del 13.03.2024** dell'UOSID Bioingegneria, nonché al prot. n. **7781 del 08.04.2024** dell'UOSID Bioingegneria;
2. **Di disporre** la risoluzione del contratto digitale MEPA n. **4600184991**, relativo alla fornitura con posa in opera di n. 1 Video EEG top di gamma, nonché del contratto digitale MEPA n. **4600185788**, relativo alla fornitura biennale di materiale di consumo, stipulati con l'operatore economico Micromed Spa per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali;
3. **Di applicare** la penale nei confronti dell'operatore economico Micromed Spa, ex art. 12 delle Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti di MEPA – “Per ogni giorno solare di ritardo....l'Operatore Economico è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo” e pertanto, essendo trascorsi 13 giorni dalla data della diffida ad adempiere, di cui al prot. n. **6206 del 15.03.2024**, alla data dell'effettivo completamento dell'installazione della piattaforma di refertazione avvenuta in data **28.03.2024**, la penale da applicare è pari ad euro 430,97 (quattrocentotrenta/97);
4. **Di dare mandato** alla U.O.C. *Gestione economica e finanziaria* alla predisposizione di tutti gli atti di competenza per la riscossione e incameramento della penale;
5. **Di dare mandato** al DEC, con il supporto del Responsabile della UOSID Bioingegneria, di porre in essere tutti gli atti necessari alla riconsegna dell'apparecchiatura e di tutto il materiale alla ditta Micromed S.p.A.;
6. **Trasmettere** copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:
 - al **Direttore dell'esecuzione del Contratto**: *Dott. Antonio Varone*;
 - alla **U.O.C. Gestione economica e finanziaria**;
 - alla **U.O.S.I.D. Bioingegneria**;
 - al **Collegio Sindacale** ai sensi della normativa vigente;
 - all'**Operatore Economico Micromed S.p.A.**;
7. **Publicare** il presente provvedimento, per estratto, sul sito web aziendale, nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”;
8. **Conferire immediata esecutività** al presente provvedimento, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti conseguenziali;

Il Direttore Generale

Dott. Rodolfo Conenna

(f.to digitalmente)